

**Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9- quater del D.Lgs. 163/06 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave**

**Il Consiglio**

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 40, comma 9-ter, l'articolo 40, comma 9-quater così come introdotto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e l'art. 6 comma 11 che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione agli Organismi di Attestazione;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., emanato con D.P.R. 207/2010 e in particolare gli articoli 78 e 79 che prevedono l'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2011 n. 66 e s.m.;

**RITENUTO** di dover disciplinare il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/06 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06.

EMANA

il seguente

**Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9- quater del D.Lgs. 163/06 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave.**

**Art.1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Autorità, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- Consiglio, il Consiglio dell'Autorità;
- U.O. competente, l'Unità Organizzativa che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità, è competente per il procedimento;

- Responsabile del Procedimento, il dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente cui è assegnata la responsabilità dell'istruttoria del procedimento;
- SOA, le Società Organismi di Attestazione;
- Codice, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- Decreto, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con la Deliberazione del 10 settembre 2008;
- Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Forum, la banca dati operante in ambiente Lotus contenente notizie in ordine ai procedimenti di controllo.

## **Art.2**

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/06 per l'accertamento della responsabilità soggettiva delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti contestati, nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio a carico delle medesime imprese da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06.

## **Art.3**

### La fase istruttoria

1. L'U.O. competente, ricevuta dalla SOA la comunicazione dell'accertamento, sotto il profilo oggettivo, della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione e la relativa documentazione che le SOA sono tenute ad inviare nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità, avvia il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del Codice per l'accertamento in ordine all'imputabilità dei fatti all'operatore economico sotto il profilo del dolo o della colpa grave e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 51.545.

2. L'U.O. competente comunica all'impresa ed alla SOA l'avvio del procedimento per i suddetti accertamenti.

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:

a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 163/06, nel limite massimo irrogabile, nonché la successiva iscrizione dell'esito del procedimento nel casellario informatico;

b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di controdeduzioni e/o documentazione;

c) l'Ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;

d) il responsabile del procedimento;

e) il termine di conclusione del procedimento.

4. Il Responsabile del Procedimento può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli Operatori Economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.

La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:

- a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;
- b) il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale dovrà essere trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel termine assegnato;
- c) le modalità della risposta.

5. Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alla SOA e all'impresa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.

#### **Art.4**

Conclusione della fase istruttoria

All'esito delle valutazioni istruttorie gli Uffici sottopongono al Consiglio le risultanze degli accertamenti per l'adozione del provvedimento finale.

#### **Art.5**

Audizione innanzi al Consiglio.

1. Prima dell'adozione del provvedimento finale il Consiglio può sentire in audizione l'impresa interessata, la SOA, nonché eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento.

2. L'U.O. competente, nell'ipotesi di cui al precedente punto, procede alla convocazione in forma scritta dei soggetti interessati all'audizione disposta dal Consiglio, indicando:

- a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
- b) la data prevista per l'audizione.

#### **Art.6**

Provvedimento finale

1. Il Consiglio, acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene insussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-bis del Codice e ne dà comunicazione per il tramite dell'U.O. competente all'impresa ed alla SOA, sollecitando quest'ultima, nel caso in cui la falsità sia stata accertata dopo il rilascio dell'attestazione, all'adozione del preannunciato provvedimento di decadenza

dell'attestazione emessa sulla base di documenti o dichiarazioni non veritieri, informando che della notizia della decadenza verrà data pubblicità mediante inserimento nel casellario informatico in termini oggettivi.

2. Il Consiglio, ove ritenga sussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera di comunicare all'impresa e alla SOA i contenuti dell'emanando provvedimento a cura dell'U.O. competente con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali elementi probatori e/o memorie a difesa.

3. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria e all'esito di eventuale audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei presupposti del dolo o della colpa grave, il Consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione. Nel provvedimento finale il Consiglio accerta definitivamente la responsabilità dell'impresa ai fini dell'annotazione nel casellario informatico ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs. 163/06 ed invita la SOA a formalizzare il diniego o la decadenza dell'attestazione che saranno oggetto di annotazione. Il provvedimento finale contiene l'indicazione della sanzione pecuniaria irrogata nonché le specifiche modalità ed il termine per l'adempimento. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento finale all'impresa ed alla SOA ai fini della relativa annotazione nel casellario informatico.

#### **Art.7**

I termini di conclusione del procedimento

1. Il provvedimento finale è adottato dal Consiglio entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

#### **Art.8**

Comunicazioni

1. Nell'ambito del procedimento, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'Autorità e ad essa inviate possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano contro ricevuta;
- telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.

#### **Art.9**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il  
Giuseppe Brienza

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011

Il Segretario Maria Esposito